

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 33/CDN (2007/2008)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Augusto De Luca, dall'avv. Valentino Fedeli, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 28 febbraio 2008 e ha assunto la seguente decisione:

“”

(164) - RECLAMO DELLA SOCIETA' ASD LEONZIO 1909 AVVERSO DECISIONI MERITO GARE LEONZIO-TRACASTAGNI DEL 18.11.2007 E VILAFRANCA TIRRENA-LEONZIO DEL 25.11.2007 (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 35 del 23.1.2008 – Campionato di Eccellenza).

Letto il reclamo, visti gli atti sentito il difensore della Società reclamante, osserva: il ricorso della società Leonzio avverso le decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regione Sicilia di cui al CU n. 35 del 23 gennaio 2008 è infondato.

Tali decisioni, distinte l'una dall'altra e relative ognuna a due diverse gare del campionato Eccellenza, avevano sanzionato la ricorrente con la punizione sportiva della perdita di entrambe le gare per la posizione irregolare del calciatore Licandri Sandro, il quale, in prestito dalla società Real Paternò alla società Belpasso, era stato trasferito a titolo definitivo da quest'ultima alla ricorrente.

Deduce la società Leonzio che la società Belpasso poteva trasferire il calciatore Licandri Sandro in quanto il suo trasferimento dalla Real Paternò alla Belpasso datato 19 settembre 2007 era stato corretto da temporaneo a definitivo e che ciò risultava dal segno di correzione apposto sulla lista di trasferimento.

Lamenta il ritardo con cui L'Ufficio Tesseramenti le aveva comunicato il rigetto del trasferimento, lasciando così insorgere nella ricorrente, per il tempo intercorso tra la data della lista di trasferimento a quella della comunicazione dell'Ufficio, durante il quale le gare in oggetto erano state disputate, il convincimento che il tesseramento del calciatore fosse stato ratificato.

Ciò premesso, risulta dal foglio meccanografico dell'Ufficio Tesseramenti afferente la posizione del calciatore che questi, alla data del 20 settembre 2007, era in prestito alla società Belpasso; a ciò consegue che la società Belpasso non poteva trasferirlo.

Dalla stesso foglio meccanografico risulta altresì che la società Real Paternò il 10 dicembre 2007 aveva svincolato il calciatore, a conferma che il calciatore apparteneva alla società Paternò e che di lui la società Belpasso non poteva disporre.

P.Q.M.

respinge il ricorso e dispone incamerarsi la tassa versata.

(168) - RECLAMO DELLA SOCIETA' AC MONTEMURLO ASD AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTEMURLO-MASSETANA DEL 6.1.2008 (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana – CU n. 32 del 31.1.2008 – Campionato di Eccellenza).

Visti gli atti, letto il reclamo ed udito il rappresentante della Società richiedente; rilevato che la CD Territoriale presso il Comitato regionale Toscana, con il C.U. n° 32 del 31.1.2008, rigettava il reclamo proposto dalla AC Montemurlo, in relazione alla posizione irregolare del calciatore Fioretti Daniele che ha partecipato alla gara AC Montemurlo – USD Massetana disputata il 6.1.2008; considerato che gli argomenti sostenuti innanzi codesta Commissione non possono indurre la stessa a modificare quanto stabilito in via preliminare dalla Commissione Disciplinare Territoriale Toscana, che ha dichiarato inammissibile il reclamo per la violazione dell'art. 33 c. V° e VII° CGS, le cui motivazioni debbono qui ritenersi integralmente trascritte;

P.Q.M.

Respinge il reclamo e dispone l'addebito della tassa non versata.

(162) - RECLAMO DELLA SOCIETA' ASD BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BIAGIO NAZZARO-PIANO SAN LAZZARO DEL 23.11.2007 (delibera CD Territoriale presso il CR Marche – CU n. 85 del 18.1.2008 – Campionato di Eccellenza).

La ASD Biagio Nazzaro Chiaravalle impugna la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche del 18 gennaio 2008, che ha respinto il reclamo dalla medesima proposto avverso la regolarità della gara Biagio Nazzaro – Piano S. Lazzaro del 23 dicembre 2007 Campionato di Eccellenza.

Deduca la ricorrente che a tale gara aveva partecipato il calciatore Tacconi Moreno, che era in posizione irregolare in quanto la lista di svincolo che gli era stata concessa dalla società Nuova Vis Pesaro e che gli aveva poi consentito di tesserarsi per la società Piano S. Lazzaro era a sua volta irregolare perché sottoscritta da persona che non poteva in quel momento rappresentare la società, non essendo stata ancora comunicata agli organi federali la sua nomina a nuovo presidente.

Chiede la revoca della decisione impugnata con ogni consequenziale pronuncia in merito alla gara.

Controdeduce la società Piano S. Lazzaro.

Il ricorso è infondato.

Il documento acquisito agli atti, avente ad oggetto le liste di svincolo suppletive art. 107 NOIF della società Vis Pesaro, nel quale era inserito il calciatore di cui trattasi, è stato sottoscritto, per stessa ammissione della ricorrente, dall'effettivo legale rappresentante della società titolare della lista, risultando così rispettate le norme NOIF sul tesseramento dei calciatori.

La ricorrente, inoltre, non può dolersi del fatto che la nomina del legale rappresentante della società che aveva sottoscritto la lista era stata comunicata agli organi competenti solo in epoca successiva l'inoltro della lista, essendo ciò di per sé irrilevante, tanto è vero che il vincolo pluriennale del calciatore in favore della società Piano S. Lazzaro precedente la gara di cui trattasi era stato ratificato dal competente Ufficio Tesseramenti.

P.Q.M.

respinge il ricorso e dispone incamerarsi la tassa versata.

(169) - RECLAMO DELLA SOCIETA' ASD BARGE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CARAGLIO-BARGE DEL 16.12.2007 (delibera G.S. C.U. n. 25 del 20.12.2007 e delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Piemonte V.A. C.U. n. 32 del 31.1.2008 – Campionato 1^ Categoria).

Visti gli atti;

letto il ricorso;

considerato che la Società ASD Barge Calcio ricorre avverso la decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il CR Piemonte V.A. che ha inflitto, a carico della stessa la perdita della gara Caraglio-Barge per 3-0 nonché la penalizzazione di 1 punto in classifica;

considerato che, avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali è possibile proporre ricorso esclusivamente alle Commissioni disciplinari territoriali essendo previsti, ai sensi dell'art. 44 CGS, soltanto due gradi di giudizio per le infrazioni che riguardano l'attività agonistica, mentre la Commissione disciplinare nazionale è competente a decidere i ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali unicamente nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e in quelli aventi ad oggetto la posizione irregolare dei calciatori;

considerato che nel caso in questione, si sono esauriti i due gradi del giudizio previsti dal citato art. 44 CGS, e pertanto il ricorso è inammissibile;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e dispone l'addebito della tassa non versata.

(170) - RECLAMO DELLA SOCIETA' ASD POZZALLO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA VIRTUS ISPICA-POZZALLO DEL 15.12.2007 (delibera G.S. C.U. n. 31 del 19.12.2007 e delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Sicilia C.U. n. 37 del 30.1.2008 – Campionato Promozione).

Visti gli atti;

letto il ricorso;

considerato che la Società ASD Pozzallo ricorre avverso la decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il CR Sicilia che ha inflitto, a carico delle due Società, la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonché ammenda di € 500,00 su ricorso presentato dalla Società US Virtus Ispica avverso la delibera del Giudice Sportivo che infliggeva alla sola Società Ispica la punizione sportiva della perdita della gara;

considerato che, avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali è possibile proporre ricorso esclusivamente alle Commissioni disciplinari territoriali essendo previsti, ai sensi dell'art. 44 CGS, soltanto due gradi di giudizio per le infrazioni che riguardano l'attività agonistica, mentre la Commissione disciplinare nazionale è competente a decidere i ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali unicamente nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e in quelli aventi ad oggetto la posizione irregolare dei calciatori;

considerato che nel caso in questione, si sono esauriti i due gradi del giudizio previsti dal citato art. 44 CGS, e pertanto il ricorso è inammissibile;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e dispone l'incameramento della tassa versata.

**RECLAMO DELLA SOCIETA SC AUDAX SALERNO AVVERSO LE DECISIONI
MERITO GARA AUDAX SALERNO-REAL SANTA MARIA A VICO DEL 30.9.2007
(delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Campania - C.U. n. 58 del 17.1.2008 –
Campionato 1^ Categoria).**

letto il reclamo proposto dalla Società SC Audax Salerno avverso la decisione della CD Territoriale presso il CR Sicilia pubblicata sul C.U. n. 58 del 17.1.2008, considerato che la Società reclamante ha preannunciato reclamo e richiesto copia degli atti in data 21.1.2008, ritualmente trasmessi e ricevuti in data 8.2.2008, rilevato che lo stesso andava proposto entro i sette giorni successivi alla data di ricezione degli stessi, a termini del disposto di cui all'art. 37, comma 1 CGS; rilevato che il reclamo de quo è stato spedito alla Segreteria di questa Commissione disciplinare il 19.2.2008,

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla Società SC Audax Salerno e, per l'effetto, dispone l'incameramento della tassa versata.

Il Presidente della C.D.N.
Avv. Sergio Artico

“”

Publicato in Roma il 28 febbraio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete